

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione I - Disposizioni generali

Art. 79 (Iscrizione dell'ipoteca sui beni del debitore da parte del fideiussore)

Il fideiussore [1936 c.c.] può chiedere al nome del creditore la iscrizione dell'ipoteca sui beni del debitore nei casi in cui il creditore abbia omesso di farlo [76 L.T., 1953 c.c.].